

passare in rivista tutti i cannoni adibiti alla protezione di una data zona di territorio.

L'altra raccomandazione sarebbe la seguente: che nel regolamento si disponessero le cose in guisa che le munizioni fossero distribuite non sotto forma di polvere sciolta, ma sotto forma di cartucce già caricate, poichè la maggior parte degli inconvenienti che si sono verificati nella pratica, sono dipesi dal fatto, che, in generale, il caricamento delle cartucce non si è fatto con la maggior prudenza.

Fatte queste raccomandazioni, delle quali spero che l'onorevole sotto-segretario vorrà prendere nota per uso della Commissione che sarà incaricata di compilare il regolamento, non mi resta che augurare che il disegno di legge diventi presto legge dello Stato, e risponda ai desiderî espressi dalle nostre popolazioni.

Presidente. Come l'onorevole sotto-segretario di Stato e la Commissione hanno udito, l'onorevole Bonin si è limitato a fare raccomandazioni. Le accettano?

Pozzi Domenico, relatore. Questo è affare di regolamento e non della Commissione.

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Trovo molto savie le osservazioni fatte dall'onorevole Bonin, e lo assicuro che se ne terrà conto nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati Marco.

Donati Marco. Siccome nella discussione generale dissi che mi sarei riserbato di parlare in merito alla assicurazione degli operai, dichiaro di convenire completamente con quanto ha detto l'onorevole Bonin, e chiedo che delle sue raccomandazioni si faccia calcolo nel regolamento.

Presidente. L'articolo 14 resta adunque così formulato:

« I cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio, nè adoperarsi, se non dopo provati e collaudati, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, e da pubblicarsi entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge.

« I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti con ammenda da lire 50 a lire 500.

« Sino alla pubblicazione del Regolamento

procederanno alle prove ed ai collaudi le Direzioni di artiglieria. »

(È approvato).

Art. 15.

« Agli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine è applicata la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

« L'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro giusta le prescrizioni della legge citata, deve essere fatta a spesa del Consorzio e per cura della delegazione di esso.

« I membri della delegazione del Consorzio sono solidalmente responsabili di fronte al Consorzio e ai terzi, per la osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.

« Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano già assicurati presso altri istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno per deliberazione della Giunta provinciale amministrativa essere ritenuti fino al loro termine equivalenti alla assicurazione di cui nel presente articolo, ferme anche al riguardo le responsabilità di cui al precedente comma per i membri della delegazione consorziale. »

Malvezzi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Malvezzi. Lodo il concetto dell'assicurazione per gli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari; ma mi permetto di osservare che la espressione « operai » è dubbia per molte di quelle regioni nelle quali la pratica degli spari è più in uso e questa legge è maggiormente reclamata. Dove vige il sistema provvido della mezzadria, i contadini stessi fanno questi spari; e parecchi giovani contadini, ritornando alle loro case dopo aver servito come militari in artiglieria, sono particolarmente destinati a questo servizio. Ora io non presento un emendamento; ma vorrei che il rappresentante del Governo e il relatore facessero dichiarazioni adatte a dare, direi così, una interpretazione autentica alla parola *operai* in questo caso, affinchè il beneficio dell'assicurazione sia esteso anche ai mezzadri non meno che a tanti piccoli agricoltori che sono affittuari o anche proprietari del loro fondo. Spero che la Camera troverà giuste le mie raccomandazioni; tanto più giuste in quanto la classe dei contadini, che rappresenta le antiche belle tra-